



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| dr. Lia DI BENEDETTO    | Presidente           |
| dr. Arturo PIZZELLA     | Consigliere relatore |
| dr. Mariagrazia PISAPIA | Consigliere          |

ha pronunciato all'esito della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 *ter* c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 358 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021

T R A

ZOPPO SALVATORE, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Paolo Ioele e Lorenzo Ioele, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), al C.so Umberto I, n. 122;

PARTE APPELLANTE

E

INPS, in persona del suo Presidente p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Francesco Bove, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi 38 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede provinciale dell'Istituto;

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1634/2020 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente in data 19.10.2017 (R.G. 6793/2017), 31.01.2018 (R.G. 658/2018) e 19.09.2018 (R.G. 5473/2018), successivamente riuniti, Salvatore Zoppo conveniva in giudizio l'INPS innanzi al Tribunale di Salerno, sez. lavoro, al fine di sentir annullare gli atti con i quali l'Ente previdenziale aveva intimato ad esso ricorrente il pagamento della somma di euro 27.584,47 per omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di Gestione

Artigiani/Commercianti, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013 (comunicazione del 30.03.17, notificata in data 07.04.2017), nonché della somma di euro 29.214,45 per omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di Gestione Artigiani/Commercianti, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013 (avviso di addebito n. 400 2017 00060843 68 000 in data 09.11.2017 notificato in data 29.12.2017) ed altresì della somma di euro 131.685,89 per omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di Gestione Artigiani/Commercianti, relativamente agli anni dal 1999 al 2017 (avviso di addebito n. 400 2018 00027759 75 000 in data 23.06.2018, notificato in data 14.08.2018).

Il ricorrente eccepiva, in particolare: 1) l'insussistenza dei presupposti dei contributi a percentuale o eccedenti il minimale determinati sul valore dei redditi accertati; 2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito; 3) l'errato calcolo delle sanzioni applicate.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

Con sentenza n. 1634/2020 l'adito Tribunale rigettava il ricorso.

A sostegno della propria prospettazione il primo giudice superava l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente sul presupposto che l'INPS aveva avuto modo di accertare il reddito dello Zoppo solo a seguito della presentazione da parte dello stesso delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011, 2012 e 2013 rispettivamente in data 01.10.2012, in data 30.09.2013 e in data 30.09.2014 e, pertanto, assunte tali date quale *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione, rilevava che l'Istituto convenuto aveva correttamente esercitato la sua pretesa creditoria, provvedendo all'invio della comunicazione impugnata in data 30.03.2017 all'istante, il quale la aveva poi ricevuta in data 07.04.2017; evidenziava, poi, nel merito, che il ricorrente, già titolare, sin dall'anno 1981, di impresa individuale nel settore della commercializzazione di prodotti per l'agricoltura, era divenuto successivamente, a partire dal 1998, socio fondatore della società Biochemie s.r.l., risultando titolare di una quota di partecipazione pari al 95%, sicché richiamato il disposto degli artt. 53 e 44 del TUIR, nonché la disciplina contenuta nel d.l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, concludeva per l'insorgenza a carico dello stesso dell'obbligo contributivo sui proventi derivanti dalla suddetta partecipazione societaria.

Avverso tale pronuncia la parte soccombente proponeva appello, con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 08.06.2021 (martedì).

L'appellante ribadiva l'eccezione di prescrizione per gli anni dal 1999 al 2010 e sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva considerato l'attività svolta dalla Biochemie s.r.l. come "commerciale", laddove invece la stessa doveva essere

qualificata come “industriale”, e, pertanto, alcun obbligo contributivo poteva configurarsi in capo al ricorrente.

Lamentava altresì la violazione, da parte del Tribunale, dei principi espressi da Cass. con sentenza n. 23790/2019, in virtù della quale gli utili percepiti derivanti dalle quote possedute di una società di capitali non costituiscono base imponibile contributiva, non rientrando nella nozione di reddito d'impresa.

Evidenziava, inoltre, non solo che l'originario ricorrente non svolgeva attività abituale all'interno dell'azienda societaria e dedicava la maggior parte del suo tempo alla distinta impresa individuale, ma anche che lo stesso non poteva essere qualificato come “socio fondatore/promotore” non risultando dallo statuto quote di partecipazione a lui destinate per tale ruolo.

Eccepiva altresì l'erroneità dell'applicazione del meccanismo di imputazione del reddito “per trasparenza” ad una società di capitali, in assenza dell'esercizio dell'opzione in tal senso da parte della stessa.

Ribadiva, infine, l'erroneità e l'illegittimità dell'applicazione e del calcolo delle sanzioni, tenuto conto che alcun occultamento doloso era imputabile al soggetto che abbia regolarmente dichiarato i redditi percepiti consentendo all'Amministrazione competente di evincere in qualsiasi momento il proprio credito, come di fatto avvenuto nel caso di specie, e considerata in ogni caso la situazione di incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado.

Con memoria depositata in data 18.07.2022, l'INPS si costituiva nel presente grado di giudizio, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria di spese.

Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 *ter* c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

L'appello è inammissibile per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.

Con ordinanza del 1.7.2024 questa Corte evidenziava *“che, per quanto emerge da consolle, la sentenza comprensiva di dispositivo e motivazione risulterebbe depositata il 4.12.2020 alle ore 19,45 e il relativo documento informatico reca la firma digitale sia del primo Giudice che del Cancelliere D.ssa Lidia Crudele, laddove invece dalle risultanze del fascicolo storico si dedurrebbe la pubblicazione della sentenza qui impugnata in data 9.12.2020”* e richiedeva pertanto chiarimenti alla Cancelleria del Tribunale ove si è svolto il primo grado del giudizio.

Quest'ultima provvedeva a fornire le richieste delucidazioni il giorno successivo nell'ambito delle quali il funzionario preposto specificava quanto segue: *"verificate le risultanze del SICID, confermo di aver pubblicato la sentenza in data 09.12.2020. Chiarisco che l'attività di pubblicazione, rientrando nelle competenze del cancelliere, prescinde dalla data di invio in consolle dell'atto da parte del magistrato e che dalla sola pubblicazione decorrono tutti i termini di legge."*

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in epoca in cui il giudice provvedeva a depositare la sentenza in forma cartacea ma comunque in previsione dell'introduzione del processo civile informatico, avevano chiarito con la pronuncia n. 13794/2012 *«che le norme che disciplinano il deposito della sentenza attribuiscono al giudice la responsabilità di stabilire il momento di compimento dell'attività giurisdizionale e non lasciano al cancelliere alcuna discrezionalità in ordine al momento in cui darne atto; che il procedimento di pubblicazione della sentenza si compie con la certificazione del deposito mediante l'apposizione in calce alla sentenza della data di esso e della firma del cancelliere; che le predette devono essere entrambe contemporanee alla data di consegna ufficiale della sentenza al cancelliere da parte del giudice, dovendo perciò escludersi che il cancelliere possa attestare che un sentenza, già pubblicata per effetto del suo deposito debitamente certificato, venga pubblicata in una data successiva; che, conseguentemente, se sulla sentenza sono apposte due date, delle quali la prima venga indicata come data di deposito (senza indicare che il documento depositato contiene solo la minuta della sentenza), tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono da questa data»*, enunciando il seguente principio di diritto: *«A norma dell'art. 133 cod. proc. civ. la consegna dell'originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell'espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell'art. 133 cod. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva»*.

In seguito, le Sezioni Unite sono tornate nuovamente a pronunciarsi sulla questione con sentenza 18569/2016, e, nel richiamare l'orientamento con il quale la giurisprudenza maggioritaria di legittimità e le stesse Sezioni Unite identificano il "deposito" come *«il momento di perfezionamento, efficacia, esistenza, irretrattabilità della sentenza e quindi il momento in cui cominciano a decorrere i termini per la proposizione di eventuali impugnazioni, trattandosi di un momento in cui è determinante l'intervento del giudice, posto che la procedura di deposito prende*

*l'avvio proprio da un atto di volizione al medesimo riferibile, con la conseguenza che la data in cui il cancelliere ne dà atto deve coincidere con quella dell'effettivo deposito e con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale apposizione da parte del cancelliere di una data ulteriore e successiva non potrebbe giammai incidere su di un fatto (l'avvenuto deposito) già verificatosi», come anche la necessità di tener presente «l'esigenza che il momento in cui la sentenza viene ad esistenza a tutti gli effetti sia riconducibile ad una iniziativa del giudice e non resti nella discrezionalità del cancelliere, non essendo questi il soggetto al quale il legislatore attribuisce la titolarità -quindi la responsabilità di scelte incidenti sul processo», ha fornito all'esito del richiamo della norma di cui all'art. 133 c.p.c., le seguenti essenziali precisazioni: «la pubblicazione non è un posterius o comunque un'attività diversa dal deposito, ma si identifica con esso, essendo il deposito l'atto per mezzo del quale la sentenza è resa pubblica, ed essendo perciò logicamente inipotizzabile una pubblicazione come attività autonoma del cancelliere, diversa e successiva rispetto al deposito. Per altro verso, ai fini della pubblicazione non è però necessario che dell'avvenuto deposito si dia notizia alle parti costituite, essendo tale attività espressamente prevista come ulteriore rispetto alla pubblicazione-mediante-deposito, siccome da effettuarsi entro un termine ad essa successivo ed evidentemente ordinatorio. D'altra canto l'identificazione del deposito come atto attraverso il quale si realizza la pubblicazione della sentenza ed a partire dal quale si determinano una serie di importanti conseguenze (tra le quali la decorrenza dei termini di impugnazione e di quelli, speculari, di formazione del giudicato) risulta funzionale alla necessità (dianzi ampiamente evidenziata) che tali conseguenze siano collegabili ad un atto di volizione del giudice, il quale, ritenuta la sentenza completa, la rende definitiva ed irretrattabile depositandola in cancelleria».*

Sempre con riferimento al "deposito", la richiamata pronuncia n. 18569/2016 aggiunge poi quanto segue: *«A tal fine va considerato che si tratta di un deposito sui generis sia perché non serve (solo) a custodire la cosa ma (innanzitutto) ad attuarne la pubblicazione (rappresentando lo strumento individuato a questo scopo dal legislatore) sia perché la norma si riferisce chiaramente ad un deposito "in cancelleria" del quale il cancelliere dà atto in calce alla sentenza, ed è evidente che un deposito effettuato presso un ufficio pubblico non può risolversi nella semplice traditio brevi manu della sentenza attestata dal cancelliere, risultando assolutamente indispensabile (in relazione alle conseguenze che debbono trarsene) che esso abbia carattere ufficiale e cioè che nel luogo individuato per il deposito (la cancelleria) questo risulti ufficialmente», configurandosi poi «l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze» quale «"mezzo" attraverso il quale si realizza ufficialmente il "deposito in cancelleria" della sentenza e, al contempo, la pubblicità necessaria alla conoscibilità della stessa, essendo questo peraltro l'unico modo per attribuire significato ad una norma prevedente un deposito che è "strumento" della pubblicazione e al contempo con essa*

coincide». Tanto, precisandosi altresì il seguente ulteriore aspetto: «La coincidenza strumentale tra deposito e pubblicazione comporta inoltre la necessità che le attività di deposito (consegna della sentenza in cancelleria da parte del giudice e recepimento di essa da parte del cancelliere mediante inserimento nell'elenco cronologico e relativa attestazione) intervengano senza soluzione di continuità. E se anche situazioni contingenti non lo rendessero talora possibile, le suddette operazioni dovrebbero tuttavia sempre essere completate in breve tempo e comunque in un unico contesto soggettivo-temporale, senza che possa ritenersi esaurito il rapporto tra il giudice depositante, la sentenza depositanda e il cancelliere preposto alle attività di "recepimento" in cancelleria (id est: nell'elenco cronologico esistente presso la stessa) e relativa attestazione, con la conseguenza che il giudice che ha dato impulso al procedimento di deposito non può disinteressarsene finché il completamento dello stesso non venga attestato e deve pertanto assicurarsi che tale completamento intervenga al più presto e risulti certificato dall'apposizione della relativa (unica) data in calce alla sentenza, eventualmente, ove il procedimento non si completi entro un tempo ragionevole, segnalando particolari urgenze, denunciando inefficienze o anche sollecitando, attraverso l'intervento del capo dell'ufficio, un maggior controllo e, se del caso, una migliore organizzazione del lavoro e distribuzione del personale, essendo in ogni caso da escludere che il "deposito" possa esaurirsi in una mera attestazione del cancelliere priva di qualunque ufficiale riscontro oggettivo e che l'attività di "pubblicazione", scissa da quella di deposito, possa proseguire poi esclusivamente ad opera del cancelliere, al di fuori di ogni controllo del giudice, perfezionandosi a volte, come nella specie, dopo molti mesi dal deposito, così autorizzando, tra ambiguità ed incertezze su di un'attività così delicata, ogni sorta di sospetti».

La predetta pronuncia n. 18569/2016, nell'aggiungere poi che «l'apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza, ma non impone per ciò solo di ricorrere a presunzioni aprioristiche e generalizzate ovvero ad indiscriminate ed ingiustificate rimessioni in termini» e nel rimarcare che primo compito del giudice dell'impugnazione è «quello di verificare l'ammissibilità (perciò anche la tempestività) dell'impugnazione proposta, atteso il dovere di rilevare d'ufficio la formazione di eventuali giudicati», ha puntualizzato quanto segue: «Trattasi di accertamento che va condotto in maniera rigorosa, posto che all'interesse di una parte a veder affermata la tempestività della propria impugnazione corrisponde l'interesse della controparte al rilievo di un eventuale giudicato, soprattutto se si considera che l'apposizione della doppia data è sintomatica di una situazione gravemente disfunzionale che, nel migliore dei casi, testimonia disorganizzazione, ignavia ed ignoranza (per aver effettuato le operazioni idonee a rendere conoscibile la sentenza solo dopo l'apposizione della data di deposito, oppure per aver, ad esempio, dopo l'effettuazione di

*tutte le operazioni suddette in concomitanza col deposito, ritenuto di apporre una ulteriore data di pubblicazione corrispondente, in ipotesi, alla comunicazione dell'avvenuto deposito mediante biglietto di cancelleria prevista dal secondo comma dell'art. 133 c.p.c.). D'altro canto la prova del momento a partire dal quale la parte diligente, recandosi in cancelleria, avrebbe potuto venire a conoscenza dell'esistenza della sentenza e del suo deposito è certamente agevole, essendo sufficiente richiedere alla cancelleria del giudice a quo un'attestazione della data di iscrizione della sentenza nell'elenco cronologico, e potendo la relativa produzione avvenire sia ad opera dell'impugnante che ha interesse a dimostrare la tempestività della propria impugnazione sia, in ipotesi, ad opera della controparte che abbia interesse al rilievo di un eventuale giudicato». Tanto non senza chiarire che, in assenza di idonea documentazione al riguardo, «sarà sempre possibile ricorrere ad altri mezzi di prova tra i quali non può annoverarsi la presunzione legale ma può certamente prendersi in considerazione la praesumptio hominis di cui all'art. 2729 c.c., alla quale il giudice può ricorrere secondo il suo prudente apprezzamento in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, e può altresì in ultima analisi farsi ricorso alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., spettando all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione. »*

Tenuto conto dei principi di cui sopra, occorre dunque distinguere, anche con riferimento al processo telematico, la formazione digitale del documento-sentenza da parte del Giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all'Ufficio di Cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al Cancelliere, e solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determinano gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018).

Ciò chiarito, ai fini della decisione della presente fattispecie vanno evidenziati i seguenti elementi:

1) dalle risultanze dell'applicativo "Consolle del Magistrato" relativo al fascicolo telematico di primo grado la sentenza definitiva risulta essere stata firmata dal giudice titolare della controversia in data 04.12.2020 alle ore 19:45; 2) tale documento telematico reca non solo la sottoscrizione digitale del magistrato estensore ma anche quella del funzionario che ne ha curato la pubblicazione, ed invero entrambe le stringhe di firma e la relativa coccarda sono presenti sul lato sinistro della sentenza; 3) il suddetto documento coincide nel contenuto con quello depositato da parte appellante in allegato all'atto introduttivo del presente gravame, rinominato quest'ultimo dall'impugnante quale "sentenza 1634-2020 con comunicazione pec di pubblicazione del 09-12-2020"; 4) entrambi i documenti appena citati recano in alto a destra il numero cronologico della sentenza ma non la data di pubblicazione; 5) in occasione poi del deposito delle note difensive del 1.7.2024 la difesa dell'appellante ha allegato sentenza di primo grado recante

in alto stringa blu orizzontale con la dicitura “sentenza n. 1634/2020 pubbl. il 09/12/2020”, attestando che «i seguenti file: - sentenza - "sentenza 1634-2020.pdf" - elenco eventi - "elenco eventi fascicolo telematico.pdf" sono copie conformi estratte dai registri informatici»; 6) a sua volta l'attestazione di conformità redatta dal procuratore di parte appellante in relazione al documento allegato all'atto di appello reca la seguente dicitura: *“la presente copia informatica della sentenza n. 1634-20 resa dal Tribunale di Salerno sez. lavoro con pedissequa comunicazione pec di cancelleria ricevuta in data 9 dicembre 2020 è conforme al corrispondente documento contenuto nella PEC della cancelleria del Tribunale di Salerno - sez. lavoro ricevuta in data 9 dicembre 2020 con allegata la sentenza n. 1634-20 dal quale è stata estratta”*; 7) dal fascicolo storico telematico di primo grado nella disponibilità della Corte emerge poi un'ulteriore formalità relativa alla data di pubblicazione della sentenza in data 9.12.2020 che però riguarda la medesima sentenza richiamata ai numeri 1) e 2) e controfirmata da magistrato estensore e funzionario di cancelleria in data 4/12/2020; 8) il documento inserito in corrispondenza della formalità di cui al numero 7) reca peraltro nella parte esterna sinistra visibile all'interno del richiamato fascicolo storico telematico la dizione di “sentenza definitiva” accompagnata dall'indicazione della data del 4/12/2020 e dell'orario delle 19,45, tanto analogamente a quanto riscontrato ai predetti numeri 1) e 2).

Tenuto conto degli elementi di cui sopra, va rilevato che se è vero che, in base alle coordinate ermeneutiche sopra riepilogate, la data del mero invio del provvedimento da parte del magistrato alla cancelleria non può essere assunta a *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione, è altrettanto vero che la sentenza del 04.12.2020 di cui ai numeri 1) e 2) sopra richiamati risulta comunque controfirmata a quella data anche dal funzionario addetto alla pubblicazione, a dimostrazione di un atto già “lavorato” dallo stesso: con riferimento a tale profilo, la Cancelleria, pur all'esito dell'ordinanza istruttoria adottata dalla Corte nei termini sopra riferiti, non ha fornito elementi idonei a mettere in discussione la circostanza appena evidenziata.

Non può tacersi, poi, che la copia informatica della sentenza allegata da parte appellante all'atto introduttivo del presente procedimento, reca le sole firme del magistrato estensore e del funzionario di cancelleria, essendo priva della stringa blu riportante il numero di r.g., nonché il numero cronologico e la data; tale stringa (riportante la data del 09.12.2020) appare invece nel documento informatico prodotto dall'appellante in uno alle note difensive del 01.07.2024, e tale file, tuttavia, a differenza di quello originariamente depositato, reca le firme di giudice estensore e funzionario anche sul lato destro del documento.

Al riguardo va in ogni caso rilevato che nell'ipotesi in questione non può venire in soccorso la disposizione dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del DL 18.10.2010 n. 179 conv. in legge n. 221/2012, introdotta dall'art. 52, comma 1, lett. a), del DL 24.6.2014 n. 90 conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114, la quale stabilisce la equivalenza all'originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice "anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale", essendo appena il caso di osservare come la norma attribuisca al difensore il potere di certificazione pubblica delle "copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico" ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla "pubblicazione" della sentenza (cfr. in analogo caso Cass. n. 14875/2019).

Il funzionario di Cancelleria nel caso di specie, tuttavia, pur affermando di aver effettuato la pubblicazione in data 09.12.2020, non chiarisce perché il provvedimento del 04.12.2020 reca già la sua firma; tale circostanza, in uno all'assenza della stampigliatura blu sia nel file originariamente depositato dall'appellante sia nel file presente nel fascicolo storico telematico di primo grado nella disponibilità della Corte, nonché all'assenza di un'attestazione certa riguardo alla data di iscrizione della sentenza nel registro cronologico ed alla dicitura utilizzata dal procuratore sia nella denominazione del file che nella attestazione di conformità, inducono questo Collegio a ritenere che la data di deposito/pubblicazione della sentenza sia quella del 04.12.2020 e che, successivamente, il 09.12.2020 si sia provveduto a comunicare la sentenza in ossequio a quanto previsto dall'art. 133 c.p.c.: *"La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite."*

Assunta, dunque, per le ragioni che precedono, la data del 04.12.2020 quale *dies a quo* ai fini del computo dei termini d'impugnazione, il ricorso depositato in data 08.06.2021 risulta essere intempestivo, laddove, in assenza di notifica, il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. (come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al 04/07/2009 quale il presente), scadeva il 04.06.2021 (venerdì).

Come rimarcato da ultimo da Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09/03/2022, n. 7634, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. E' stato altresì recentemente rimarcato da Cass. civ. Sez. V Sent., 04/11/2022, n. 32527, che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta

decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte per ragioni di diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.

Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n. 10440/2013).

La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, infine, non potrebbe comunque giustificare la rimessione in termini, tenuto conto dei principi espressi dalla richiamata pronuncia n. 18569/2016 e dell'ulteriore circostanza che l'appellante ha potuto disporre in ogni caso del termine lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare la decisione.

Al riguardo, Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, n. 3372, nel richiamare in motivazione il *«principio di diritto - costante nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010) - secondo cui il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del 08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010; per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020)»*, ha precisato come la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2008, abbia dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, ciò appunto sul presupposto che il suddetto termine ex art. 327 c.p.c. assicura comunque un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.

Peraltro, come evidenziato da Cass. n. 5946/2017, il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, rientrando nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata.

La natura processuale della pronuncia emessa in questa sede e la complessità dell'accertamento fattuale e giuridico sotteso alla presente decisione consentono ad avviso della Corte la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello instaurato in data 8.6.2021 da Salvatore Zoppo nei confronti dell'Inps in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1634/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

dichiara inammissibile l'appello di Salvatore Zoppo;

compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, 2.12.24

Il CONS. EST.

(Dott. Arturo Pizzella)

Il PRESIDENTE

(Dott. Lia Di Benedetto)